

STATUTO

" NUOVE RISPOSTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOGLIANO CAVOUR LE VIA
CAIROLI 27

Numero REA: LE - 183571

Codice fiscale: 03084500754

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto Rep. n. 2445 Racc. n. 1643

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata "NUOVE RISPOSTE - Società Cooperativa Sociale".

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2) La sede sociale è nel comune di Sogliano Cavour. Nei modi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali e simili.

- La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3) La cooperativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 N. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

La società non ha finalità speculative, essendo retta dai principi della mutualità, e si configura come cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art. 111 septies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi, non soci.

Essa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La società, ai sensi dell'art.1 lettera a) delle Legge 381/91, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

1) gestione di assistenza domiciliare per minori, anziani, handicappati, pazienti psichiatrici;

2) gestione di presidi di accoglienza (comunità familiari, case alloggio, residenze, case di riposo, day hospital, centri diurni, ecc.) a carattere diurno, semiresidenziale e residenziale per minori, anziani, handicappati, pazienti psichiatrici;

3) gestione di centri di servizi o di comunità terapeutiche e/o assistenziali;

4) gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;

5) gestione di interventi di sostegno, assistenza e

reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;

6) gestione di attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

7) gestione di corsi di formazione professionale e formazione lavorativa di persone handicappate e/o svantaggiate;

8) gestione di servizi di assistenza e accompagnamento nel trasporto dei minori, degli anziani e dei disabili;

9) organizzazione e gestione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

10) gestione di asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, pubblici o privati;

11) gestione di attività di doposcuola e di sostegno scolastico;

12) assistenza scolastica ai bambini delle scuole prima, durante e dopo le lezioni;

13) progettazione e gestione di interventi socio-educativi e assistenziali per disadattati psico-sociali;

14) gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

15) gestione di centri sociali e centri terapeutici con annessi servizi all'utenza;

16) gestione di servizi per il tempo libero, di parchi gioco, di ludoteche, di centri gioco, di biblioteche, di laboratori creativi, artigianali e manipolativi, ecc., con interventi di animazione culturale e socio-educativa;

17) gestione di servizi sanitari, sia pubblici che privati;

18) gestione di consultori familiari e servizi di segretariato sociale;

19) gestione di corsi di formazione professionale, di riqualificazione, di aggiornamento per personale docente, educativo, assistenziale, sanitario e lavoratori in genere;

20) gestione di centri di studio, documentazione, ricerca, dibattito, informazione;

21) riabilitazione e recupero dei tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio ed emarginazione sociale;

22) progettazione e gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto sopra elencato.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale.

- Per ogni attività può istituire un regolamento.

- La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine e/o connessa a quelle sopra indicate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare e quanto altro necessario e utile per la realizzazione dello scopo sociale o che in ogni caso ne integri e ne agevoli la realizzazione.

- La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.
- La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- Per il conseguimento di tali scopi, la società può istituire con deliberazione dell'assemblea, oltre alla sede centrale, filiali e succursali dotandole delle strutture necessarie al raggiungimento delle finalità.
- La società potrà concorrere a gare indette da enti pubblici o privati, inerenti lo scopo sociale.
- La cooperativa può aderire, con deliberazione dell'organo amministrativo, ad organismi del movimento cooperativo:
nazionale, regionale, provinciale e ad enti consortili aventi scopi affini ed a società con identici scopi sociali.
- La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- Possono essere soci, tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.
- Possono essere soci volontari, tutte le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente.
- I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società cooperativa per la totalità dei soci.
- L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

- Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

- Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda all'organo amministrativo, dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'atto costitutivo e dello statuto sociale.

- Possono essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

- E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'organo amministrativo.

- L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

- L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 5) Il candidato, ammesso dall'organo amministrativo, acquisirà la qualità di socio, quando avrà versato la tassa di ammissione ed almeno una quota sociale.

- La tassa di ammissione sarà fissata anno per anno dall'organo amministrativo. Essa non è restituibile in nessun caso e va ad incrementare il fondo di riserva straordinaria.

Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;

- ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.

Art. 7) Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo.

- L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.

- L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato.

- Entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di ammissione, il presidente o l'amministratore unico ne dà comunicazione all'interessato.

- Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota di capitale sociale.

- In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

- I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art. 8) La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

- L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.

Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta all'organo amministrativo, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 10) La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci non più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

- La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

Art. 11) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, o che comunque svolga o tenti di svolgere

attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dall'organo amministrativo;

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

- che sia condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

- L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

- Art. 12) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'assemblea su tali materie saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale.

- I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti, dovranno promuovere la procedura arbitrale, con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13) I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

- Il pagamento deve essere fatto, qualora richiesto nei termini previsti, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14) In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 15) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificato l'evento.

- Gli eredi del socio defunto, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

- Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dall'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.
 - Art. 16) Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
 - Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
 - Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.
 - La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
- In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo, potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.
- L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 17) Le funzioni sociali sono esercitate:

- dall'assemblea dei soci;
- dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.
- Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile: la società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o l'assemblea lo ritenesse necessario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18) L'assemblea delibera sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresenti almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

- All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approvare i regolamenti delle attività sociali;
- approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli utili di esercizio;
- determinare l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione;
- scegliere il sistema di amministrazione fra amministratore unico e consiglio di amministrazione;
- nominare l'amministratore unico e determinare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare il consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente, determinare il numero dei componenti e fissare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare, il collegio dei sindaci, se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno e fissare l'importo degli eventuali compensi;
- nominare gli arbitri che la cooperativa dovesse indicare.
- Le decisioni di competenza dell'assemblea dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 19) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, di regola con raccomandata ed avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o con qualunque mezzo idoneo in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale e/o lavorativa dei soci.

- In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, nonché il collegio sindacale se costituito.

- L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio

d'esercizio.

- L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale ove istituito, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto.

- In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

- La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di una relazione da essi predisposta.

- Le assemblee sono valide, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque numero dei soci cooperatori presenti o rappresentati.

Qualora la cooperativa sia composta da tre soci, la seconda convocazione è valida quando siano presenti almeno 2 (due) soci.

- L'assemblea di seconda convocazione può deliberare soltanto sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno della prima.

- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano morosi nei confronti della cooperativa.

- Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

- I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

- Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

- Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei Soci presenti.

- Le votazioni avvengono con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, sono palesi, tranne quando almeno la metà dei presenti aventi diritto al voto, richiedano che siano segrete.

- In caso di parità la proposta è respinta.

Art. 20) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dal più anziano di età tra i soci.

- In occasione di ogni seduta, il presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

- Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

AMMINISTRATORE UNICO

Art. 22) L'amministratore unico e' il legale rappresentante della cooperativa e, tenuto conto anche dell'art. 2383, co. 2 c.c., resta in carico per un esercizio; deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

- E' consentita la revoca dell'amministratore unico in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa.

- L'amministratore unico rappresenta la società di fronte a terzi ed in giudizio. A lui compete la firma sociale.

- All'amministratore unico competono i poteri per gli atti di gestione ordinaria e straordinaria ed ha le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con obbligo di acquisire la previa volontà dell'assemblea dei soci per gli atti di gestione straordinaria dei quali l'assemblea stessa deve essere tempestivamente informata e sui quali deve altrettanto tempestivamente riunirsi per deliberare; e comunque rappresentano atti di straordinaria amministrazione più in generale quelli dispositivi dell'azienda e/o di una parte di essa a qualunque titolo, gli interventi manutentivi e/o ricostruttivi e/o di ampliamento/adeguamento di notevole entità dell'azienda e/o di una parte di essa che comportino una spesa superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) salvo che rivestano carattere di urgenza (nel qual caso l'amministratore deve riferirne nella prima assemblea) e comunque, più in generale, qualsiasi atto dispositivo di uno o più beni sociali.

- Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte le delibere assunte dall'assemblea; egli quindi - a titolo esemplificativo stipula i contratti dei quali la cooperativa è parte, di regola la rappresenta negli organismi ai quali essa partecipa, conferisce procure e/o incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse di questa.

- In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico è tenuto a far ricorso alla decisione

dei soci e rimane in carica fino alla sostituzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23) Il consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea dei soci.

- La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelta tra i soci.

- Il consiglio di amministrazione è dispensato dal prestare cauzione e, tenuto conto anche dell'art. 2383, co. 2 c.c., resta in carica per un esercizio; in ogni caso può essere revocato dall'assemblea dei soci in qualunque tempo senza necessità di motivazione oppure di giusta causa, può essere rieletto e può dimettersi. I suoi componenti devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

- La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ma non più di due, quelli rimasti in carica provvederanno a surrogarli ed a farli ratificare o eleggere dall'assemblea successiva.

- In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

Art. 24) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

- Il consiglio di amministrazione si riunisce inoltre, su richiesta di almeno due consiglieri o dei sindaci effettivi, se nominati e la domanda deve indicare l'oggetto della convocazione.

- Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica con la partecipazione del presidente o del vice presidente.

- I consiglieri devono essere avvertiti almeno due giorni prima dell'adunanza, tranne per i casi di urgenza.

- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del presidente.

- Le votazioni sono palesi. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- Il consigliere o i consiglieri, quando gli argomenti

trattati riguardano la propria persona, devono abbandonare la seduta. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio, saranno considerati dimissionari.

- Art. 25) Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere, ad eccezione di quelli di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci, per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli amministratori.

- Il consiglio ha anche la facoltà di transigere o accettare l'arbitrale o bonaria composizione, di acquistare o vendere immobili, di contrarre mutui attivi e passivi, di fare qualsiasi operazione di banca, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore dei registri ipotecari da qualsiasi sua responsabilità al riguardo, di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati e di nominare procuratori.

- Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

- Il consiglio ha la facoltà di designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate.

- Il consiglio ha altresì la facoltà di richiedere ai soci una quota mensile per la copertura delle spese di amministrazione.

Art. 26) Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

- A lui compete la firma sociale.

- Egli, pertanto, ha - tra le altre - la facoltà di riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere ed a qualsiasi titolo rilasciando liberatoria quietanza in nome della società.

- Egli, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, per singoli affari, o per categorie intere di affari, al vice presidente o ad un consigliere.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri spettano al vice presidente.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 27) Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore pari al minimo consentito dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
 - c) dalla riserva straordinaria;
 - d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
 - e) da ogni accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri od investimenti costituiti da sussidi, contributi e premi governativi e/o previsti per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.
- Le riserve non possono essere distribuite tra i soci sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento.
- Nessun socio può versare o sottoscrivere un numero di quote che, complessivamente, eccedano il limite consentito dalle leggi.

Art. 28) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

- Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.
- La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
- Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 29) L'esercizio sociale dura dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

- Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie;
- Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
- Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella

nota integrativa al bilancio, si dovranno specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Nella suddetta relazione verranno illustrate le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- Quando particolari e motivate esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto; può deliberare in favore dei soci, su proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sottoscritte e versate.

- Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

- L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente così destinato:

- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo consentito dalla legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura minima e con le modalità previste dalla legge.

- Il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'assemblea:

- a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977, N. 904;

- ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

- d) a riserva straordinaria.

- L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare la totalità degli utili a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 16 dicembre 1977, N. 904 previo assolvimento delle destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

fiscali.

TITOLO VIII

CONTROLLI

Art. 30) Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del Codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari e non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo, con deliberazione adottata nella relativa assemblea speciale, che deve essere convocata in data anteriore a quella fissata per l'assemblea generale.

Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31) Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis comma 1 del Codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purchè la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

- Art. 32) Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea, la quale, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di

funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
- In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 N. 59.

TITOLO X

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura in cui ha sede la cooperativa, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

- La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
- L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
- Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
- Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatore e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34) Le clausole mutualistiche in materia di